

COMUNE DI VILLA S. ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO D'USO DELLA PALESTRA COMUNALE (1)

Art. 1

- Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo della Palestra comunale (2).

Art. 2

- L'impianto di cui al precedente articolo è consegnato alla Scuola ****elementare (3)**** che lo utilizza per le attività didattiche durante gli orari di lezione e per tutte le attività programmate nell'ambito scolastico.

Art. 3.

- Il servizio di pulizia viene svolto dal personale ausiliario preposto alle pulizie di tutto l'edificio delle scuole. Nel caso in cui la struttura venga utilizzata da Enti, Associazioni Pubbliche o Private, questo compito sarà svolto, anche, (4), dai soggetti beneficiari della struttura.

- Nel caso di utilizzo della struttura sportiva da parte di più soggetti, sarà cura dell'Amministrazione comunale, sentiti preventivamente i soggetti autorizzati, predisporre un piano di pulizia su base mensile o per tutta la durata delle prestazioni. L'esposizione dei dati risultanti in tabella verranno notificati agli interessati i quali sono obbligati a rispettarne i tempi e le date in essa contenuti;

- I lavori di pulizia dei locali sono a carico del Comune qualora le associazioni operanti nell'ambito territoriale di questo Ente organizzino attività sportive o culturali a carattere continuativo in collaborazione con il Comune stesso; (5);

Art. 4.

- L'impianto potrà essere utilizzato anche per attività socio-culturali e sportive non collegate con l'attività scolastica, purchè esse non interferiscano con lo svolgimento delle attività didattiche della scuola.

Tali attività extrascolastiche dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale e dovranno avere esclusivo carattere pubblico.

=====

(1) La parola "COMUNALE" sostituisce "scuola Elementare"

(2) La parola "COMUNALE" sostituisce "delle scuole elementari"

(3) La parola Elementare viene cassata

(4) tra la parola "svolto" e la parola "dai" viene inserita la parola "anche";

(5) All'art. 3 viene introdotto il 2° e il 3° comma.

Art. 5.

- Le condizioni e le tariffe d'uso per attività extrascolastiche saranno stabilite dalla Giunta con apposito atto. I richiedenti dovranno fare domanda scritta all'Amministrazione e avere apposita autorizzazione.

In ogni caso:

la concessione è condizionata all'impegno personale scritto del concessionario:

a) di usare l'impianto e servizi annessi con la massima diligenza, pena il rimborso dei danni per rottura, deterioramento o altri danneggiamenti in base alle spese che l'Amministrazione Comunale, unica autorizzata a provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione o ripristino;

b) di provvedere direttamente e tempestivamente a munirsi delle eventuali autorizzazioni, visti o permessi previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla comunicazione al Questore prescritta dall' art. 18 del T.U.D.P.S. esonerando il Comune da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o da uso delle strutture e relativi impianti in modo contrario all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica o al buon costume;

c) di permettere l'accesso alle strutture entro i limiti di capienza delle stesse, stabiliti tassativamente ai sensi delle norme di sicurezza;

d) di provvedere e assicurare la custodia e la sorveglianza delle strutture durante l'utilizzo;

e) di provvedere alla pulizia ordinaria e la sorveglianza delle strutture durante e dopo l'uso prima della riconsegna;

f) di corrispondere la quota di partecipazione per le spese di gestione che verrà determinata con apposito atto di Giunta Comunale nel rispetto delle percentuali previste per legge.

Art. 6.

BENEFICIARI

- L' impianto può essere utilizzato dalle scuole dell'obbligo, dalle società sportive e associazioni dietro apposita richiesta e versamento del canone e regolare autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

- Vengono esonerati dal versamento del canone le società sportive e le associazioni presenti nel territorio comunale che svolgono attività sportive o socio culturali non a scopo di lucro, a favore dei residenti nel Comune di Villa S. Antonio" (1)

=====
(1) All'art. 6 viene inserito il 2° comma.

Art. 7.

- Per usi di breve durata, gli interessati dovranno produrre richiesta almeno una settimana prima.

Art. 8.

AUTORIZZAZIONE

- Ai richiedenti sarà rilasciata apposita autorizzazione scritta da parte del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato. I richiedenti dovranno presentare un piano di utilizzo della struttura indicando l'orario preciso di svolgimento dell'attività.

Il Sindaco o suo delegato dovrà verificare la regolarità della sua attuazione.

Le autorizzazioni a manifestazioni culturali, sociali e di spettacolo saranno subordinate al calendario delle attività scolastiche.

Art. 9.

- Il Sindaco o suo delegato, ha la facoltà di revocare la concessione d'uso per motivi urgenti ed eccezionali.

Art. 10.

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione non può essere concessa per i seguenti motivi:

- a) quando l'uso della struttura richiesta sia impegnata nello stesso periodo da precedente autorizzazione;
- b) quando i beneficiari si siano resi responsabili di danni alle strutture e non abbiano provveduto al pagamento dell'indennizzo dovuto;
- c) quando la richiesta d'uso non sia compatibile con la destinazione dell'impianto né con le attività previste dal presente regolamento;
- d) quando l'attività proposta intralci o disturbi il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Art. 11.

- I beneficiari degli impianti e delle attrezzature devono porre la massima diligenza nella tutela degli stessi.

All'atto della concessione d'uso dovranno versare all'economato dell'Amministrazione un deposito cauzionale quale risarcimento per eventuali danni prodotti da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture ed alle attrezzature, mobili ed immobili, da restituirsi al termine del periodo di utilizzo. (1)

- Sarà cura dei beneficiari comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali danni subiti dalle strutture e/o dalle attrezzature (e comunque prima del riutilizzo degli stessi). Il responsabile nominato dalle Scuole dell'obbligo dovrà comportarsi allo stesso modo per eventuali danni verificatisi durante l'orario di lezione.

- I beneficiari possono, dopo comunicazione all'Amministrazione e regolare autorizzazione, provvedere alla riparazione di eventuali lievi danni arrecati alle strutture.

=====
(1) viene cassato il 2° comma dell'art. 11 dalla parola "all'atto" alla parola "utilizzo"

Art. 12.

- L'Amministrazione Comunale o il Concessionario dell'impianto non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti personali e dei valori che venissero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 13

- Durante le manifestazioni il concessionario provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per gli eventuali danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Art. 14

TARIFFE

- L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo degli impianti dietro il pagamento di un canone orario a carico del beneficiario.

- Le tariffe e le cauzioni verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

- Le tariffe verranno determinate sulla base dei seguenti criteri:

- copertura di una percentuale dei costi;
 - differenziazione fra le società che svolgono regolare attività ed utilizzatori occasionali;
 - differenziazione a favore delle attività sportive giovanili.
- Per i soggetti non residenti nel Comune di Villa S. Antonio le tariffe determinate vengono raddoppiate. Vengono equiparati, invece, alle associazioni o pruppi sportivi residenti, quelle associazioni o gruppi sportivi che svolgono attività o servizi a favore dei cittadini di Villa Sant'Antonio; (1)

Nessun canone è dovuto dalle scolaresche che utilizzano gli impianti sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti, nelle ore scolastiche e dai gruppi sportivi scolastici.

Le società o le associazioni che intendono organizzare manifestazioni a pagamento dovranno fare specifica e tempestiva comunicazione alla Giunta Municipale pena la mancata concessione degli impianti.

I versamenti dei canoni vengono effettuati tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

La fotocopia della ricevuta di versamento insieme alla scheda oraria debitamente compilata (allegato A) dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale e/o al Concessionario.

Il mancato pagamento del canone comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione ed il pagamento di una penale pari al 50% della tariffa dovuta mensilmente.

Art. 15.

- Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Comune.

Le scuole dell'obbligo e qualsiasi altro beneficiario provvederanno alla pulizia dei locali in occasione di manifestazioni non inerenti l'attività ordinaria.

=====

(1) Viene aggiunta la seguente frase:

" Vengono equiparati, invece, alle associazioni o pruppi sportivi residenti, quelle associazioni o gruppi sportivi che svolgono attività o servizi a favore dei cittadini di Villa Sant'Antonio;

Art. 16.

- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole di controllo da parte del CO.RE.CO e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 17.

- Ogni variazione agli articoli del presente regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 18.

- Le spese di stipula delle convenzioni sono a carico dei beneficiari.

Art. 19

NORME PREESISTENTI

- Sono abrogate tutte le disposizioni Comunali vigenti in materia ed in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Per quanto non previsto troveranno applicazione le leggi vigenti.

Villa S. Antonio, 10/11/1999.